DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori

(84/533/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Cominità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 (4) sottolineano l'importanza del problema dell'inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione delle emissioni sonore dei motocompressori altera le condizioni di concorrenza e ha pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (5), ha definito, in particolare, la procedura di certificazione CEE; che, conformemente a tale diret-

tiva, è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle varie categorie di attrezzature;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e delle macchine per cantieri (6), modificata dalla direttiva 81/1051/CEE (7), ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi ai motocompressori;

considerando inoltre che, a causa dell'incidenza del rumore prodotto dai motocompressori sull'ambiente, e, in particolare, sul benessere e sulla salute degli individui, è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori;

considerando che, allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell'aria dai motocompressori, è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili;

considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
- 2. Si tratta di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE, in appresso denominata «direttiva quadro».

⁽¹⁾ GU n. C 94 del 19. 4. 1978, pag. 2, e GU n. C 87 del 3. 4. 1979, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 39 del 12. 1. 1979, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1, e GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, per motocompressore si intende ogni macchina azionata da un motore che sposti e comprima l'aria, eccettuate le seguenti due categorie di macchine:

- i ventilatori, cioè macchine che spostano l'aria con un tasso di sovrappressione inferiore o uguale a 1,1;
- le pompe a vuoto, cioè macchine o apparecchiature che estraggono l'aria contenuta in un ambiente, ad una pressione uguale o inferiore alla pressione atmosferica.

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di motocompressore il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificato dall'allegato I della presente direttiva, non supera i livelli di potenza acustica ammessi indicati nella seguente tabella:

Livello di potenza acustica ammesso in dB(A)/1 pW a decorrere	
da 18 mesi dalla notifica della direttiva	da 5 anni dalla notifica della direttiva
. 101	100
102	100
104	102
106	104
	ammesso in dB(A) da 18 mesi dalla notifica della direttiva 101 102 104

- 2. Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di motocompressore, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato II.
- 3. Per ogni tipo di motocompressore che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell'attestato di certificazione CEE il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro.
- 4. La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni. Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta nei dodici mesi che precedono la scadenza dei primi cinque anni.

Tuttavia, dopo cinque anni dalla data di notifica della direttiva, gli attestati di certificazione CEE perdono la

loro validità, a meno che non siano stati rilasciati per motocompressori rispondenti al livello limite che entrerà in vigore a tale data.

- 5. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro, un motocompressore munito di certificato di conformità stabilito in base ad un attestato di certificazione CEE relativo ai valori del primo periodo non può più beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla data di notifica della direttiva; il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione.
- 6. Per ogni motocompressore costruito conformemente al tipo provvisto di attestato di certificazione CEE, il fabbricante completa il certificato di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV della direttiva quadro, nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE.
- 7. Su ogni motocompressore costruito conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato, in modo visibile, ben leggibile e indelebile, il livello di potenza acustica espresso in dB(A)/1 pW garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dall'allegato I della presente direttiva, nonché il simbolo & (epsilon). Il modello di questa indicazione figura nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l'impiego dei motocompressori nelle zone che essi considerano come sensibili.

Articolo 5

Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato, di cui all'articolo 12 della direttiva quadro, è effettuato secondo le modalità tecniche fissate nell'allegato IV.

Articolo 6

Il Consiglio, entro diciotto mesi, delibera all'unanimità sulla riduzione dei livelli di emissione sonora che la Commissione presenterà quanto prima e comunque entro e non oltre cinque anni dall'adozione della presente direttiva.

Articolo 7

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE, sono adottate:

- le modalità per il controllo della portata di cui al punto 6.2.2 dell'allegato I;
- le modalità tecniche dell'allegato IV per il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato;
- le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i motocompressori definiti all'articolo 2 possano essere immessi sul mercato solo se sono conformi alle disposizioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva quadro.

Articolo 9

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (¹) e ne informano immediatamente la Commissione.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984.

ALLEGATO I

METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO ALL'APERTO DAI MOTOCOMPRESSORI

SETTORE DI APPLICAZIONE

Il presente metodo di misurazione si applica ai motocompressori. Esso specifica i procedimenti di prova per la determinazione del livello di potenza acustica di tali attrezzature ai fini della certificazione CEE e del controllo di conformità.

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

Tutti i punti dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE valgono anche per i motocompressori, con le seguenti modifiche:

4. CRITERI DA TENER PRESENTI PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI

4.1. Il criterio acustico ambientale per i motocompressori è espresso dal livello della potenza acustica di questi ultimi.

6. CONDIZIONI DI MISURA

6.1. Durante le prove, nessun utensile deve essere raccordato al motocompressore. Il livello del rumore di espulsione e di scappamento dell'aria dai condotti esterni del motocompressore, raccordati alla valvola di scarico dell'aria di quest'ultimo, deve essere, in tutti i punti di misura, inferiore di oltre 10 dB al livello di rumore del motocompressore.

6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni

- 6.2.1. Non va preso in considerazione.
- 6.2.2. Il motocompressore deve essere portato alla temperatura di regime nei limiti previsti dal fabbricante. Esso deve funzionare a regime e pressione nominali.

Le condizioni nominali di regime e di pressione sono quelle indicate nella descrizione tecnica consegnata all'acquirente.

In queste condizioni di funzionamento, la portata va controllata in conformità della norma internazionale ISO 1217, prima edizione 1975.

6.3. Luogo delle misurazioni

Il motocompressore verrà collocato su un piano riflettente di cemento o di asfalto non poroso. I motocompressori senza ruote, montati su un telaio di supporto (skid), andranno collocati su cavalletti di 0,40 m di altezza, salvo disposizioni contrarie del fabbricante per motivi inerenti alle condizioni di installazione.

6.4.1. Superficie di misura

La superficie di misura per l'esecuzione della prova deve essere un emisfero. Il centro dell'emisfero è la proiezione verticale sul piano riflettente del centro geometrico del compressore. Il raggio deve essere di:

 4 m, quando la dimensione maggiore del motocompressore da provare è inferiore o uguale a 1,5 m;

- 10 m, quando la dimensione maggiore del motocompressore da provare è superiore a 1,5 m, ma inferiore o uguale a 4 m;
- 16 m, quando la dimensione maggiore del motocompressore da provare è superiore a 4 m.

Le coordinate dei punti di misura sono precisate nella tabella I dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

6.4.2.1. L'asse delle x del sistema di coordinate rispetto al quale sono fissate le posizioni dei punti di misura è parallelo all'asse principale del motocompressore.

7. ESECUZIONE DELLE MISURE

7.1.1. Soltanto il rumore di fondo è preso in considerazione per le correzioni.

7.1.5. Presenza di ostacoli

Per accertarsi che le disposizioni del punto 6.3, terzo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE sono rispettate, è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell'emisfero di misura, il cui centro coincida con quello dell'emisfero.

- 7.2. Se i livelli di pressione acustica nei punti di misura sono determinati basandosi sui valori indicati da un fonometro, tali valori devono essere almeno cinque e rilevati a intervalli regolari.
- 8. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
- 8.2. Non va preso in considerazione.
- 8.6.2. Tenuto conto del punto 6.3, il punto 8.6.2 non va preso in considerazione e C = O.

ALLEGATO II


MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA, RIGUARDANTE UN TIPO DI MOTOCOMPRESSORE, DA FORNIRE PER LA CERTIFICAZIONE CEE

1.	Dati generali
1.1.	Nome e indirizzo del costruttore:
	· ········
1.2.	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
1.3.	Marchio (ragione sociale):
1.4.	Denominazione commerciale:
1.5.	Tipo:
1.6.	Sistema di compressione: alternativo, rotativo, centrifugo (1)
2.	Dimensioni del motocompressore
2.1.	Lunghezza: m
	Larghezza: m
	Altezza: m
	Massa: kg
3.	Funzionamento
3.1.	Funzionamento del motore che aziona il compressore
3.1.1.	Marca e tipo:
3.1.2.	Energia utilizzata: benzina, gasolio, elettricità, gas (1)
3.1.3.	Regime nominale: giri/minuto
3.1.4.	Potenza del motore:kW (DIN 6270 B)
3.2.	Funzionamento del compressore
3.2.1.	Marca e tipo:
3.2.2.	Regime nominale a pieno carico: giri/minuto
3.2.3.	Pressione nominale di compressione: kPA
3.2.4.	Portata nominale, alle condizioni di regime e di pressione di cui sopra, misurata secondo il metodo ISO 1217: m³/minuto
4	Allegare la nota descrittiva commerciale, se esiste

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO III

MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA



ALLEGATO IV

MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA FABBRICAZIONE AL TIPO CERTIFICATO

Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato è eseguito, se possibile, per sondaggio.